COMUNE DI CASALMAGGIORE

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 28/12/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022. CONFERMA ALIQUOTE

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

L'anno duemilaventuno questo giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 20:00 convocata con le prescritte modalità, nella sala delle adunanze piazza Garibaldi, 26 si è riunito il Consiglio Comunale

Per chiamata all'appello iniziale e per entrate/uscite successive, risultano presenti

Cognome e Nome	*Pr*	*Cognome e Nome*	*Pr*
BONGIOVANNI FILIPPO	S	PIAZZA IGOR	S
POLI MARCO	N	PASOTTO PIERLUIGI	S
ABELLI MARTINA	S	MOZZI VALENTINA	N
SEGHEZZI GIANPIETRO	S	DAINA MARIO	S
SARTORI MAURO	S	PICCINELLI ANNAMARIA	S
RUBERTI PIERFRANCESCO	S	VAPPINA FABRIZIO	S
FRANCHI MARTINA	S	FOMIATTI GABRIEL	S
CARENA PAMELA	S	PARRI MARA	S
GEREVINI MARCO	S		

Presenza: 15 Assenza: 2

Presenziano gli Assessori Esterni:
BARONI TEODOLINDA, MANFREDI SARA, LEONI GIOVANNI GIUSEPPE, VALENTINI SARA

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, AVV. ELENA BEDUSCHI

In qualità di PRESIDENTE, il PIERFRANCESCO RUBERTI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Come concordato nella Conferenza dei Capigruppo del 22/12/2021 i punti dal 5 al 9 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 28/12/2021 vengono trattati in unica discussione ma votati separatamente. Pertanto la discussione dei predetti cinque punti è interamente riportata nella deliberazione n. 76 del 28/12/2021 avente ad oggetto "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) ANNO 2022 – CONFERMA ALIQUOTE".

Durante la discussione rientra il consigliere Fomiatti, ora i presenti sono 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art.1, comma 738, della Legge 160/2019 il quale stabilisce che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.".*

VISTA la disciplina dell'IMU vigente dal 1 gennaio 2020 – cosiddetta "nuova IMU" - contenuta nei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTE altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

VISTA la necessità di determinare le aliquote IMU per l'anno 2022 ai sensi della L. 160/2019;

RICHIAMATO il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze, area fabbricabile e terreno agricolo;

PRESO ATTO che:
- i SOGGETTI PASSIVI dell'imposta sono:
    - i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
    - il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
    - nel caso di concessione di aree demaniali, il concessionario;
    - per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
    - in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;
- i PRESUPPOSTI della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- il possesso dell'ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATA non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa c.d. "di lusso" classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- la BASE IMPONIBILE dell'imposta è costituita dal valore degli immobili e per il calcolo della base imponile per i fabbricati iscritti in catasto si applicano gli stessi coefficienti applicati alla "vecchia" IMU;

- è confermata la RISERVA ALLO STATO della quota IMU pari al 7,6 per mille con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- i TERRENI posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99/2004, sono esenti dall'imposta;

VISTI i commi 758 e 759, dell'art. 1 della L. 160/2019 che disciplinano le fattispecie esenti dall'imposta;

CONSIDERATO che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO di cui all'articolo 10 del codice di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata o dichiarata secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 747, lett. b) della L. n. 160/2019;
c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in COMODATO dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. 296/2006 "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. …";

RICORDATO che:
- il comma 756 dell'art. 1 L. 160/2019 dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 dell'art. 1 L. 160/2019 dispone che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che sarà parte integrante della delibera medesima;
- ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

PRESO ATTO:

- che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 757;

- che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 757 non è ancora stato emanato;

PRESO ATTO che le aliquote possono essere determinate entro i seguenti limiti disposti dai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della L. 160/2019:

Tipologia immobile	Aliquota di base	Aliquota massima	Aliquota minima
Abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9	0,50% con detrazione € 200	0,60% con detrazione € 200	0,00%
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	0,10%	0,10%	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purchè non locati (beni merce)	0,10%	0,25%	0,00%
Terreni agricoli	0,76%	1,06%	0,00%
Immobili ad uso produttivo accatastati nella categoria D	0,86% di cui 0,76% riservata allo Stato	1,06%	0,76%
Altri immobili	0,86%	1,06%	0,00%

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 751, della L. 160/2019 stabilisce che "A decorrere dal 1 gennaio

2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";

RICORDATO che negli anni dal 2014 al 2019 i suddetti immobili ("beni merce") erano esenti dall'IMU e che negli anni 2020 e 2021 è stata approvata un'aliquota a zero;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 9 del 25.01.2021 con la quale erano state determinate le aliquote IMU per l'anno 2021 come segue:

Tipologia immobile	Aliquota di base
Abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9	**0,50%** **con detrazione € 200**
Abitazioni principali, assimilate e pertinenze (con esclusione di quelle classificate nelle categorie A1, A8, A9) (*art. 1, comma 740, L. 160/2019*)	**Non soggetta ad IMU**
Abitazioni e pertinenze, classificate in categorie diverse da A1, A8 e A9, concesse in COMODATO a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che: • **il contratto sia registrato;** • **il comodante abbia residenza anagrafica e dimora abituale nel Comune di Casalmaggiore;** • **il comodante possieda una sola abitazione in Italia o, al massimo, un altro immobile sito nel Comune di Casalmaggiore adibito a propria abitazione principale** **(*art. 1, comma 747, lett. c), L. 160/2019*)**	**1,00%** **con riduzione al 50%**
Abitazioni e pertinenze, classificate in categorie diverse da A1, A8 e A9, concesse in COMODATO a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale le quali – per mancanza dei presupposti - non possono beneficiare della riduzione del 50% stabilita dall'art. 1, comma 747, lett. c), L. 160/2019. **L'aliquota agevolata dello 0,76% è applicabile entro i seguenti limiti e condizioni:** • **limitatamente ad una unità immobiliare;** • **il contratto sia registrato.**	**0,76%** **non soggetta alla riduzione del 50%**
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purchè non locati (beni merce)	**0,00%**
Immobili ad uso produttivo accatastati nella categoria D	**1,00%** **di cui 0,76% riservata allo Stato**
Aree fabbricabili	**1,00%**
Immobili facenti parte dell'area oggetto dell'*Accordo tra il Comune di Casalmaggiore e la Regione Lombardia per l'attrazione degli investimenti e la valorizzazione dell'area ex-ospedale di Casalmaggiore – Programma Attract* approvato con la deliberazione di G.C. n. 199 del 15.09.2018, individuati in modo dettagliato nella planimetria Allegato "B" alla deliberazione giuntale medesima	**0,764%**
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	**0,10%**
Terreni agricoli	**1,00%**
Altri immobili	**1,00%**

con la precisazione che l'aliquota dello 0,76% - non soggetto alla riduzione del 50% - può

essere applicata alle abitazioni in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado alle seguenti condizioni ed entro i seguenti limiti:

- **è necessario che il contratto di comodato sia regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;**
- **l'agevolazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale del comodatario; a tal fine, l'inizio dell'agevolazione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto registrato, purchè ricorrano i requisiti della residenza e della dimora abituale del comodatario;**
- **l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo ed è estesa alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;**

alle quali corrispondeva un introito previsto di € 3.030.000,00;

RILEVATO che per l'anno 2022, si prevede un'entrata IMU pari ad € 3.050.000,00;

RICHIAMATO l'Accordo sottoscritto tra il Comune di Casalmaggiore e la Regione Lombardia per l'attrazione degli investimenti e la valorizzazione dell'area ex-ospedale di Casalmaggiore – Programma Attract - approvato con la deliberazione di G.C. n. 199 del 15.09.2018;

VISTO il Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22.05.2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 13/11/2021 con la quale si propone al Consiglio Comunale di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022 ai sensi della L. 160/2019:

Tipologia immobile	Aliquota di base
Abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9	**0,50%** **con detrazione € 200**
Abitazioni principali, assimilate e pertinenze (con esclusione di quelle classificate nelle categorie A1, A8, A9) **(*art. 1, comma 740, L. 160/2019*)**	**Non soggetta ad IMU**
Abitazioni e pertinenze, classificate in categorie diverse da A1, A8 e A9, concesse in COMODATO a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che: • **il contratto sia registrato;** • **il comodante abbia residenza anagrafica e dimora abituale nel Comune di Casalmaggiore;** • **il comodante possieda una sola abitazione in Italia o, al massimo, un altro immobile sito nel Comune di Casalmaggiore adibito a propria abitazione principale** **(*art. 1, comma 747, lett. c), L. 160/2019*)**	**1,00%** **con riduzione al 50%**
Abitazioni e pertinenze, classificate in categorie diverse da A1, A8 e A9, concesse in COMODATO a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale le quali – per mancanza dei presupposti - non possono beneficiare della riduzione del 50% stabilita dall'art. 1, comma 747, lett. c), L. 160/2019. **L'aliquota agevolata dello 0,76% è applicabile alle condizioni ed entro i limiti riportati in coda alla tabella.**	**0,76%** **non soggetta alla riduzione del 50%**

Immobili di cat. D/3 "Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fini di lucro"	**0,76%**
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purchè non locati (beni merce)	**Esenti ex art. 1, co. 751, L. 160/2019**
Immobili ad uso produttivo accatastati nella categoria D (con esclusione dei D/3 e D/10)	**1,00% di cui 0,76% riservata allo Stato**
Aree fabbricabili	**1,00%**
Immobili facenti parte dell'area oggetto dell'*Accordo tra il Comune di Casalmaggiore e la Regione Lombardia per l'attrazione degli investimenti e la valorizzazione dell'area ex-ospedale di Casalmaggiore – Programma Attract* approvato con la deliberazione di G.C. n. 199 del 15.09.2018, individuati in modo dettagliato nella planimetria Allegato "B" alla deliberazione giuntale medesima	**0,764%**
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	**0,10%**
Terreni agricoli	**1,00%**
Altri immobili	**1,00%**

con la precisazione che l'aliquota dello 0,76% - non soggetto alla riduzione del 50% - può essere applicata alle abitazioni in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado alle seguenti condizioni ed entro i seguenti limiti:

- **è necessario che il contratto di comodato sia regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;**
- **l'agevolazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale del comodatario; a tal fine, l'inizio dell'agevolazione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto registrato, purchè ricorrano i requisiti della residenza e della dimora abituale del comodatario;**
- **l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo ed è estesa alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;**
- **per beneficiare dell'agevolazione, il possessore è tenuto a presentare la dichiarazione IMU con l'indicazione dell'agevolazione applicata e con allegato il contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrate;**

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del settore Economico-finanziario dott.ssa Marirosa Badalotti, sia sotto il profilo della regolarità tecnica che contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli numero 10 (consiglieri BONGIOVANNI Filippo, ABELLI Martina, SEGHEZZI Gianpietro, SARTORI Mauro, RUBERTI Pierfrancesco, GEREVINI Marco, PIAZZA Igor, PARRI Mara, CARENA Pamela, FRANCHI Martina), contrari 5 (consiglieri VAPPINA Fabrizio, DAINA Mario, PASOTTO Pierluigi, PICCINELLI Annamaria e FOMIATTI Gabriel), astenuti 0 espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 14 Consiglieri

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2022 le seguenti aliquote IMU approvate per l'anno 2021 ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

Tipologia immobile	Aliquota di base
Abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9	**0,50%** **con detrazione € 200**
Abitazioni principali, assimilate e pertinenze (con esclusione di quelle classificate nelle categorie A1, A8, A9) (*art. 1, comma 740, L. 160/2019*)	**Non soggetta ad IMU**
Abitazioni e pertinenze, classificate in categorie diverse da A1, A8 e A9, concesse in COMODATO a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che: • **il contratto sia registrato;** • **il comodante abbia residenza anagrafica e dimora abituale nel Comune di Casalmaggiore;** • **il comodante possieda una sola abitazione in Italia o, al massimo, un altro immobile sito nel Comune di Casalmaggiore adibito a propria abitazione principale** **(*art. 1, comma 747, lett. c), L. 160/2019*)**	**1,00%** **con riduzione al 50%**
Abitazioni e pertinenze, classificate in categorie diverse da A1, A8 e A9, concesse in COMODATO a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale le quali – per mancanza dei presupposti - non possono beneficiare della riduzione del 50% stabilita dall'art. 1, comma 747, lett. c), L. 160/2019. L'aliquota agevolata dello 0,76% è applicabile alle condizioni ed entro i limiti riportati in coda alla tabella.	**0,76%** **non soggetta alla riduzione del 50%**
Immobili di cat. D/3 "Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fini di lucro"	**0,76%**
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché non locati (beni merce)	**esenti** **ex art. 1, co. 751, L. 160/2019**
Immobili ad uso produttivo accatastati nella categoria D (con esclusione dei D/3 e D/10)	**1,00%** **di cui 0,76% riservata allo Stato**
Aree fabbricabili	**1,00%**
Immobili facenti parte dell'area oggetto dell'*Accordo tra il Comune di Casalmaggiore e la Regione Lombardia per l'attrazione degli investimenti e la valorizzazione dell'area ex-ospedale di Casalmaggiore – Programma Attract* approvato con la deliberazione di G.C. n. 199 del 15.09.2018, individuati in modo dettagliato nella planimetria Allegato "B" alla deliberazione giuntale medesima	**0,764%**
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	**0,10%**
Terreni agricoli	**1,00%**
Altri immobili	**1,00%**

con la precisazione che l'aliquota dello 0,76% - non soggetto alla riduzione del 50% - può essere applicata alle abitazioni in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo

grado alle seguenti condizioni ed entro i seguenti limiti:

- **è necessario che il contratto di comodato sia regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;**
- **l'agevolazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale del comodatario; a tal fine, l'inizio dell'agevolazione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto registrato, purchè ricorrano i requisiti della residenza e della dimora abituale del comodatario;**
- **l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo ed è estesa alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;**
- **per beneficiare dell'agevolazione, il possessore è tenuto a presentare la dichiarazione IMU con l'indicazione dell'agevolazione applicata e con allegato il contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrate;**

2) di confermare – per l'anno 2022 - la **detrazione base di € 200,00** per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze;
3) di dare atto che tutte le incombenze gestionali afferenti al presente provvedimento competono al Responsabile del Settore Servizi Finanziari;
4) di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari

Ed infine, vista l'urgenza di provvedere in merito,

CON VOTI favorevoli numero 10 (consiglieri BONGIOVANNI Filippo, ABELLI Martina, SEGHEZZI Gianpietro, SARTORI Mauro, RUBERTI Pierfrancesco, GEREVINI Marco, PIAZZA Igor, PARRI Mara, CARENA Pamela, FRANCHI Martina), contrari 5 (consiglieri VAPPINA Fabrizio, DAINA Mario, PASOTTO Pierluigi, PICCINELLI Annamaria e FOMIATTI Gabriel), astenuti 0 espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 14 Consiglieri

DELIBERA

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Pierfrancesco Ruberti	Avv. Elena Beduschi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).